



Ambito Territoriale di Caccia PG 2

Via dei Mille 37 -06034 Foligno, Tel:0742/344197 -Fax:0742/343856
C.F.: 91015010548 www.atcperugia2.it info@atcperugia2.it

Si precisa che all'art.2 “Modalità di presentazione della domanda” punto 2 , comma 6 viene richiamata la parte III del Regolamento relativo alle modalità di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché al conferimento degli incarichi professionali, di seguito riportato in estratto.

“.....

Titolo III

Conferimento degli altri incarichi professionali.

Art. 55. Oggetto.

1. Il presente titolo disciplina il conferimento di incarichi professionali di cui all'art. 43 diversi da quelli disciplinati dal precedente titolo II della parte III del presente regolamento.

Art. 56. Modalità di conferimento.

1. L'A.T.C. può procedere al conferimento degli incarichi di cui al presente titolo secondo due distinte modalità:

- a) mediante procedura selettiva per il conferimento di ogni singolo incarico;
- b) ovvero, nell'ipotesi in cui vi sia la necessità di conferire un numero maggiore di tre incarichi per ciascun anno solare aventi il medesimo oggetto, al fine di contemperare i principi di imparzialità e trasparenza con quelli di efficacia ed efficienza dell'azione dell'A.T.C., mediante predisposizione di un elenco di professionisti da cui attingere per il conferimento dell'incarico.

Capo I

Procedura di conferimento di singolo incarico.

Art. 57. Individuazione delle professionalità.

1. Nel caso di cui all'art. 56, comma 1, lett. a), l'A.T.C. predispone un apposito avviso, pubblicato sul sito internet istituzionale, nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione dell'oggetto dell'incarico;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) la durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
 - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione occorre:
- a) godere dei diritti civili e politici;

- b) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- c) non essere sottoposto a procedimenti penali;
- d) essere in possesso del requisito della comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto dell'incarico da conferire. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratto d'opera con professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
- e) aver maturato un'adeguata competenza e/o esperienza lavorativa nel settore inerente l'incarico da conferire;
- f) non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse con l'A.T.C.

Art. 58. Procedure comparative per il conferimento degli incarichi.

1. Gli incarichi sono di regola conferiti tramite procedure comparative dei curricula professionali dei candidati contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia di incarico da conferire, seguito da eventuale colloquio, ove ritenuto necessario.
2. Il responsabile del servizio e/o apposita commissione nominata dal Comitato di gestione procede alla valutazione comparativa dei curricula presentati e dell'esito dell'eventuale colloquio.
3. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) qualità e metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità della prestazione;
 - f) ribasso del compenso professionale rispetto a quello proposto dall'A.T.C.In base alle peculiarità dell'incarico, possono essere definiti ulteriori criteri di selezione.
4. La procedura di selezione si conclude con la predisposizione di una graduatoria finale di merito, che verrà pubblicata sul sito internet istituzionale.

Art. 59. Conferimento di incarico senza procedura comparativa.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti il responsabile del servizio e/o apposita commissione nominata dal Comitato di gestione può conferire gli incarichi in via diretta, previa deliberazione del Comitato di Gestione dell'A.T.C., quando ricorra una delle seguenti situazioni che devono essere giustificate nel provvedimento di conferimento dell'incarico:
 - a) qualora, in esito all'esperimento delle procedure selettive, non sia stata presentata nessuna domanda, o nessuna domanda appropriata o nessuna candidatura idonea, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
 - b) per prestazioni specialistiche che per la natura della prestazione richiesta o per l'oggetto dell'attività siano incomparabili, qualora si motivi la scelta dell'affidamento diretto con la necessità di acquisire tale prestazione;
 - c) in caso di assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

Art. 60. Obblighi del professionista.

1. Il professionista incaricato è tenuto:
 - a) a partecipare ad incontri e riunioni nel corso dello svolgimento dell'incarico a richiesta dell'A.T.C.;
 - b) ad aggiornare costantemente l'A.T.C. sulle attività inerenti l'incarico allegando relativa documentazione;
 - c) a segnalare gli atti e le azioni più opportune per evitare danni o lievitazione dei costi;
 - e) a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'A.T.C.

Art. 61. Pubblicità.

1. Tutti gli atti e le determinazioni inerenti il conferimento degli incarichi di cui al presente capo sono resi pubblici mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale.

Capo II

Procedura di conferimento degli incarichi mediante predisposizione di elenchi di professionisti.

Art. 62. Elenco dei professionisti.

1. Nel caso di cui all'art. 56, comma 1, lett. b), per l'affidamento degli incarichi professionali è istituito apposito elenco dei professionisti, singoli o associati, anche iscritti all'albo o agli albi professionali, che esercitano l'attività professionale oggetto dell'incarico.

2. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione:

1) autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti richiesti al successivo art. 63;

2) dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dell'A.T.C., allegando un dettagliato curriculum professionale.

3. La domanda va presentata entro e non oltre la data fissata da apposito avviso di selezione pubblicato nel sito internet dell'A.T.C. e deve contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione delle condizioni di cui alla presente parte III del regolamento.

4. L'iscrizione nell'elenco, o il suo diniego, è disposta con delibera del Comitato di Gestione dell'A.T.C.

5. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo l'aggiornamento dei loro curricula.

6. L'aggiornamento dell'elenco con nuove iscrizioni avrà cadenza triennale a seguito di apposito avviso pubblico e sulla base delle richieste pervenute entro la data da esso stabilita.

Art. 63. Requisiti per l'iscrizione nell'elenco.

1. Per richiedere l'iscrizione nell'elenco è necessario il possesso dei seguenti requisiti minimi (da autocertificare):

a) possesso dei requisiti professionali, ivi compresa l'eventuale iscrizione a specifico albo, necessari per l'espletamento dell'incarico e di volta in volta individuati nell'avviso;

b) non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con l'A.T.C.;

c) non trovarsi in condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente a contrattare con la pubblica amministrazione;

d) godere dei diritti civili e politici;

e) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

f) non essere sottoposto a procedimenti penali.

2. Per gli studi associati i suddetti requisiti dovranno essere posseduti dal soggetto che rende la prestazione.

Art. 64. Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco.

1. Gli incarichi vengono conferiti con deliberazione del Comitato di Gestione dell'A.T.C.

2. Gli incarichi possono essere affidati in via diretta tra i professionisti accreditati in elenco fino alla soglia di € 5.000,00 (cinquemila) al netto di I.V.A. e accessori dovuti per legge, in applicazione di quanto disposto dall'art. 45.

3. Nel caso in cui i servizi abbiano per oggetto un incarico che superi detta soglia ovvero un incarico di particolare complessità, l'affidamento deve essere effettuato mediante invito di almeno tre concorrenti individuati nell'ambito dei professionisti iscritti nell'elenco, se compatibile con l'oggetto del contratto e se sussistono in tale numero soggetti idonei.

4. Nell'affidamento degli incarichi di cui al comma 3, l'A.T.C. si informa ai seguenti specifici principi regolamentari:

- a) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- b) specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- c) inesistenza di rapporti di lavoro del professionista da incaricare, incompatibili con l'incarico da conferire;
- d) pregressa e proficua collaborazione con l'A.T.C.;
- e) preventivo del corrispettivo previsto nei limiti dei tariffari vigenti.

5. Sono fatti comunque salvi i casi in cui, eccezionali e specifiche esigenze tecnico-operative o di convenienza economica, rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse.

Art. 65. Formalizzazione degli incarichi.

1. L'A.T.C. ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti da parte del professionista incaricato.

2. L'A.T.C. provvederà a trasmettere al professionista tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

3. Il preventivo rimesso dal professionista dovrà contenere la dichiarazione di accettazione dell'incarico che rappresenta anche formale dichiarazione di conoscenza ed accettazione della presente parte III del regolamento.

Art. 66. Corrispettivo per gli incarichi.

1. Il corrispettivo è determinato in base ai tariffari professionali vigenti nel preventivo di massima rimesso dal professionista.

2. Il professionista dovrà far pervenire all'A.T.C. un preventivo di parcella il più possibile veritiero e prudentiale e dovrà altresì comunicare, nel corso dell'incarico, eventuali variabili che modifichino la previsione iniziale.

3. Restano salvi i casi in cui l'incarico necessita uno studio particolarmente approfondito.

Art. 67. Obblighi del professionista.

1. Il professionista incaricato è tenuto:

- a) a partecipare ad incontri e riunioni nel corso dello svolgimento dell'incarico a richiesta dell'A.T.C.;
- b) ad aggiornare costantemente l'A.T.C. sulle attività inerenti l'incarico allegando relativa documentazione;
- c) a segnalare gli atti e le azioni più opportune per evitare danni o lievitazione dei costi;
- e) a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'A.T.C.

Art. 68. Cancellazione dall'elenco.

1. Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- d) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

Art. 69. Pubblicità.

1. Per l'iscrizione nell'elenco l'A.T.C. provvede a mezzo avviso pubblico pubblicato sul sito internet istituzionale.

2. L'elenco dei professionisti è pubblico e può essere rilasciato in copia a chiunque vi abbia interesse.

..... ”.

